



REGIONE DEL VENETO



PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE A.F. 2018/2019

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Attività disciplinata ex art. 1, comma 3, lett. b) L.R. n. 8/2017

**PERCORSI DI QUARTO ANNO DI IeFP, ANCHE IN SPERIMENTAZIONE DUALE,
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE**

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Percorsi di quarto anno di IeFP, anche in sperimentazione duale,
per il conseguimento del diploma professionale



1e39bf3a



<i>1. Riferimenti legislativi e normativi</i>	4
<i>2. Obiettivi generali</i>	6
<i>3. Tipologie progettuali</i>	6
<i>3.a. Caratteristiche degli interventi</i>	7
<i>3.a.1 Interventi di quarto anno</i>	7
<i>3.a.2 Interventi di quarto anno che sperimentano il sistema formativo duale</i>	7
<i>4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula</i>	8
<i>5. Requisiti delle sedi</i>	9
<i>6. Destinatari</i>	9
<i>7. Definizione delle figure professionali</i>	10
<i>8. Metodologia</i>	10
<i>8.a. Azienda formativa per percorsi non in modalità sperimentale del sistema duale</i>	10
<i>9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti</i>	11
<i>9.a Conseguenze della sospensione dell'accREDITAMENTO</i>	12
<i>10. Forme di partenariato</i>	12
<i>11. Delega</i>	13
<i>12. Modalità e termini per la presentazione dei progetti</i>	14
<i>13. Procedure e criteri di valutazione</i>	16
<i>14. Tempi ed esiti delle istruttorie</i>	16
<i>15. Comunicazioni</i>	17
<i>16. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi</i>	17
<i>17. Indicazione del foro competente</i>	17
<i>18. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.</i>	17
<i>19. Tutela della privacy</i>	17
PARTE II: DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI	18
PREMESSA	18
<i>1. Disposizioni generali: adempimenti dei beneficiari</i>	18
<i>2. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative</i>	18
<i>3. Gestione delle attività: registrazione delle attività</i>	19
<i>4. Gestione delle attività: avvio dei progetti e degli interventi formativi</i>	20
<i>5. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento</i>	20
<i>6. Gestione delle attività: gestione degli interventi formativi</i>	20
<i>7. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche</i>	21
<i>8. Gestione delle attività: comunicazione di variazioni attività</i>	22
<i>9. Gestione delle attività: variazioni progettuali</i>	23



<i>10. Gestione delle attività: variazione sede dell' intervento.....</i>	<i>23</i>
<i>11. Gestione delle attività di quarto anno: rilascio del diploma professionale.....</i>	<i>24</i>
<i>12. Gestione delle attività di quarto anno: prove di esame finali.....</i>	<i>24</i>
<i>13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi</i>	<i>25</i>
<i>APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica.....</i>	<i>26</i>
<i>APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)</i>	<i>27</i>
<i>APPENDICE 3 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale : articolazione didattica</i>	<i>29</i>



PARTE I: DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;



- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione”;
- D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226” e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1368 del 30.07.2013: “DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l’individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell’offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale”.
- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- D.I. del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
- Decreto 12 ottobre 2015 Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- Protocollo di Intesa sull’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1050 del 29/06/2016 ad oggetto “Ratifica accordi tra Regione del Veneto, MIUR-USR del Veneto e parti sociali per la disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto legislativo n 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1988 del 6/12/2016 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per l’A.F. 2017/2018 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura termini”



- Delibera della Giunta Regionale n. 251 dell'8/3/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990";
- Delibera della Giunta Regionale n. 509 del 17/04/2018 "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura termini";

2. Obiettivi generali

La presente Direttiva è riferita alla progettazione di interventi formativi finalizzati al conseguimento di un diploma professionale, anche con la modalità della sperimentazione duale, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 226/2005, nella sezione comparti vari e da realizzare **senza oneri finanziari a carico della Regione ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017** nell'Anno Formativo 2018/2019.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso possono essere presentati progetti per la realizzazione di un percorso di quarto anno per il diploma professionale, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di IeFP.

È prevista la possibilità di presentare progetti anche in modalità sperimentale del sistema di formazione duale.

La programmazione di percorsi di quarto anno non potrà essere attivata per le figure di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura" previste in prosecuzione ai percorsi triennali dell'"Operatore del benessere: estetica" e "Operatore del benessere: acconciatura".

I percorsi triennali per "Operatore del benessere: indirizzo estetica" e "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale, in quanto costituiscono parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all'esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Legge di disciplina dell'attività di estetista", Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore") che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante con competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura".

L'inquadramento professionale delle figure di "Tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.



3.a. Caratteristiche degli interventi

3.a.1 Interventi di quarto anno

Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel D. Lgs. 226/2005 richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale elencate e declinate nell'allegato 3 dell'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 e riportate nell'Appendice 2 della presente Direttiva, o previsto in profili regionali approvati dalla Regione nell'ambito di tali figure;
- progettati in continuità con un percorso triennale di istruzione e formazione riferito ad una qualifica professionale di cui costituiscono lo sviluppo;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al successivo punto 7.

Nell'ambito dei percorsi di quarto anno potranno essere progettate unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

3.a.2 Interventi di quarto anno che sperimentano il sistema formativo duale

Per i percorsi di quarto anno che sperimentano il sistema formativo duale i periodi di applicazione pratica non possono essere inferiori al 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore (495 ore) effettuato in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP (ora Scuola di Formazione Professionale) sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015, oppure a 500 ore annue di alternanza scuola lavoro.

È opportuno ricordare:

ALTERNANZA

L'attivazione dell'alternanza presuppone la presenza di un accordo tra CFP e azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.

L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - CFP e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Le disposizioni del D. Lgs. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.



Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato. Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per il diploma pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;
- la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra Organismi di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per il diploma lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

Il diploma viene conseguito a conclusione del percorso di quarto anno alla scadenza del contratto di apprendistato (di durata annuale) per il diploma professionale, previo superamento delle prove finali.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta il non riconoscimento delle lezioni tenute dal docente privo dei requisiti previsti. In tal caso le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei requisiti, secondo la previsione del T.U dei beneficiari, per le attività formative a riconoscimento, approvato con DGR 251 del 8.3.2016.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

Per gli interventi formativi in cui siano iscritti minori, in applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con studenti minorenni.



5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2017/2018.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti a giovani in possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di raccordo riportata nell'**Appendice 2**, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione professionale o a seguito di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi.

I progetti devono prevedere, **a pena di inammissibilità**, un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 15 studenti.



I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale che sperimentano il sistema formativo duale devono prevedere apprendistato per il diploma professionale, per almeno il 30% degli iscritti al percorso di quarto anno (quantificato per arrotondamento in numero di 4).

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto interministeriale dell'11.11.2011.

Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011 e s.m.i..

8. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma professionale e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

8.a. Azienda formativa per percorsi non in modalità sperimentale del sistema duale

Per i percorsi di quarto anno, **non in modalità sperimentale del sistema duale**, in attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, è data facoltà agli Organismi di formazione di richiedere l'autorizzazione a sperimentare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi formativi di rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali finalizzati al rilascio di un attestato di competenze per studenti disabili certificati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:



1. deve essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. deve costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. deve essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. deve essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Dal punto di vista contabile, l'ente dovrà contabilizzare separatamente i costi originati dall'attività in assetto lavorativo (materiali di consumo, locazioni, ammortamenti e manutenzioni locali e attrezzature ad uso esclusivo dell'azienda formativa, viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività) e le relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo andranno a coprire i costi generati dalle attività e i contributi a carico degli allievi per spese di frequenza.

La Regione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la corretta contabilizzazione delle entrate e uscite, nonché la corretta allocazione delle entrate secondo quanto sopra indicato.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti riferiti all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso;

e che a partire dall'anno formativo 2013-2014 abbiano realizzato un intervento di terzo anno conclusivo di un percorso triennale di istruzione e formazione realizzato secondo gli standard di competenze previsti dal Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e di cui il progetto di quarto anno costituisce sviluppo.

I progetti di quarto anno presentati devono riguardare diplomi consequenziali alle qualifiche triennali di istruzione e formazione realizzate dal medesimo Centro di formazione professionale (ora Scuola della Formazione professionale).

I soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.



9.a Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, saranno considerati inammissibili i progetti che presentino un soggetto partner sospeso ovvero posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

10. Forme di partenariato

E' necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentarne l'attrattività.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

I progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, (**percorsi non in modalità sperimentale del sistema duale**) nei termini previsti al precedente punto 8.a e finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente almeno un **partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio**. La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Il partenariato può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
 - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
 - nella fase di progettazione del percorso formativo;
 - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, etc;



- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
 - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
 - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
 - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- per interventi formativi di rafforzamento e implementazione delle competenze tecnico-professionali finalizzati al rilascio di un attestato di competenze è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento Lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Per quanto riguarda gli interventi di quarto anno che sperimentano il sistema formativo duale, si rinvia al *punto 11. Forme di partenariato* dell' Allegato B alla DGR 1988/2016.

11. Delega

Per le attività di cui all' Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata.

Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate con atto scritto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della spesa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente.

Non possono essere in nessun caso oggetto di delega le attività di coordinamento totale, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Tali attività dovranno essere pertanto realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali.



Per quanto riguarda gli interventi di quarto anno che sperimentano il sistema formativo duale, si rinvia al punto 3. del TUB-Allegato B alla DGR 251/2016.

12. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, **a pena di inammissibilità**, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spazio-operatori>), all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spazio-operatori>), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della **domanda** di presentazione dei progetti, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
 - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in “stato confermato”, attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di presentazione dei progetti e la relativa modulistica, alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, esclusivamente per via telematica dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.



Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“Percorsi di IeFP – Interventi di quarto anno senza oneri finanziari a carico della Regione”**.

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **“Ufficio Formazione Iniziale”**.

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato **“Portable Document Format”**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione senza oneri finanziari a carico della Regione inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi¹.

A ciascuna domanda di presentazione dei progetti trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec>.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**², ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione senza oneri finanziari a carico della

¹ Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l'art. 4 della deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

² In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245aef6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.



Regioni relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Regionale Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5032 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795747 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione e Istruzione³.

13. Procedure e criteri di valutazione

I progetti per i quali il soggetto proponente abbia chiesto l'autorizzazione alla realizzazione senza oneri finanziari ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 saranno istruiti in ordine alla sola ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dal bando:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
4. rispetto della durata, dell'articolazione e delle caratteristiche dei progetti definite nella presente direttiva
5. rispetto delle disposizioni sulla tipologia degli interventi proponibili espresse nella presente Direttiva al punto 3.
6. completezza del formulario;

Tuttavia al fine di garantire l'equilibrio della programmazione regionale e la coerenza con essa dei corsi presenti nel territorio, la Regione si riserva la facoltà di riconoscere e autorizzare in toto o in parte le richieste che saranno presentate, nell'esercizio della competenza regionale definita dall' art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017.

14. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di presentazione, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Al fine di garantire l'equilibrio della programmazione regionale e la coerenza con essa dei corsi presenti nel territorio, la Regione si riserva la facoltà di riconoscere e autorizzare in toto o in parte le richieste che

³ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione Istruzione sono disponibili al link: <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>.



saranno presentate, nell'esercizio della competenza regionale definita dall' art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017.

Le autorizzazioni per la realizzazione dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

15. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁵, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

16. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi di quarto anno approvati devono essere avviati entro il 31 dicembre 2019 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca dell'autorizzazione dell'intervento.

I progetti devono concludersi entro il 31 dicembre 2020.

17. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

18. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

19. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR .

⁴ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi> alla voce "Attività 2018/2019. Attività senza oneri finanziari a carico della Regione art.1 c. 3 lett. b) L.R. 8/2017"

⁵ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi> alla voce "Attività 2018/2019. Attività senza oneri finanziari a carico della Regione art.1 c. 3 lett. b) L.R. 8/2017"



PARTE II: DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI**PREMESSA**

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari per la attività formative a riconoscimento, approvato con DGR 251 del 8.3.2016, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal citato Testo Unico per i beneficiari.

Per i corsi in sperimentazione del sistema duale per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, queste vanno integrate e coordinate con quanto previsto dall'Allegato B alla DGR n. 509/2018 "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.

Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di quarto anno di IeFP, finalizzati al rilascio di diplomi professionali nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, per l'Anno Formativo 2018/2019."

1. Disposizioni generali: adempimenti dei beneficiari

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il beneficiario è tenuto:

- a) a richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione all'uso di nuovi spazi didattici per le eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate

inoltre in variazione a quanto previsto dal TU dei Beneficiari il beneficiario è tenuto:

- b) **non utilizzare** i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale, durante le ore di formazione sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca dell'autorizzazione, ad eccezione delle attività autorizzate per la formazione in assetto lavorativo.

Per quanto riguarda gli interventi di quarto anno che sperimentano il sistema formativo duale, si rinvia al *punto II.1. Disposizioni generali: adempimenti dei beneficiari* dell'Allegato B alla DGR 509/2018.

2. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza circa le seguenti caratteristiche degli interventi formativi di quarto anno in oggetto:

- gli interventi sono percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera f. della Legge 53 del 28.3.2003 e dell'art. 17 I comma lettera b del D. Lgs 226/2005, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale;
- l'accesso ai percorsi di quarto anno di istruzione e formazione è riservata ai qualificati con qualifica di istruzione e formazione in una figura coerente, secondo la tabella di corrispondenza allegata alla direttiva;
- il diploma professionale di istruzione e formazione professionale, conseguito in esito ad un percorso di quarto anno, non consente l'immediata iscrizione all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- chi è in possesso di un diploma professionale di IeFP può accedere all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica solo previo superamento dell'esame di stato conclusivo dei percorsi quinquennali presso gli istituti scolastici superiori.

Per i corsi in sperimentazione del sistema duale inoltre i soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell' art 8 del D.lgs 61/2017.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

In base a quanto previsto dal TU beneficiari, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, nei casi di grave violazione debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, dà la potestà alla Regione del Veneto di procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Inoltre ai sensi della DGR 2120/2016 reiterate inadempienze inerenti la corretta informazione all'utenza e quelle relative all'utilizzo del logo di OdF di cui alla DGR n. 98/2004, che evidenzino l'inaffidabilità dell'OdF e quando sia stata accertata la diffusione con qualsiasi mezzo (web, organi di informazione, brochure pubblicitarie o manifesti promozionali) di notizie o informazioni non veritiere o contrastanti con il contenuto di provvedimenti regionali, costituiscono causa di sospensione dell'accREDITAMENTO.

3. Gestione delle attività: registrazione delle attività

3.1 Per i corsi in modalità ordinaria:

Per la registrazione delle presenze durante le attività svolte in presenza di un operatore dell'ente (docenza, consulenza, orientamento, attività individuali ecc.) dovrà essere utilizzato esclusivamente il sistema di registrazione on-line rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità e le regole di utilizzo definite dalla Regione.

Tutti i riferimenti contenuti nel T.U dei beneficiari ai registri delle presenze e/o ai fogli mobili individuali preventivamente vidimati vanno ricondotti, ove previsto, al sistema di registrazione on-line rilasciato dalla Regione del Veneto.

Durante le attività di stage l'azienda ospitante dovrà provvedere a registrare con idonei sistemi di rilevazione la presenza dell'allievo presso la sede di stage. L'obbligo di registrazione delle attività dovrà essere accettato dall'azienda ospitante nella convenzione sottoscritta con il beneficiario.

Al termine del periodo di stage dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, ai sensi del DPR 445/00, dal legale rappresentante dell'azienda ospitante o suo delegato, attestante il periodo di svolgimento e le ore effettivamente frequentate. La dichiarazione dovrà essere rilasciata su modello approvato dalle strutture regionali.

Il sistema di registrazione on-line e le dichiarazioni sostitutive di cui sopra costituiscono gli unici strumenti validi ai fini del riconoscimento delle attività realizzate in presenza di allievi, salvo diverse indicazioni fornite dalle strutture regionali competenti (ad esempio per indisponibilità dei sistemi on-line).

In caso di impossibilità ad utilizzare il sistema di registrazione on-line, il beneficiario dovrà contattare tempestivamente la struttura regionale competente per definire la modalità alternativa di registrazione.

In ogni caso, il beneficiario dovrà essere in grado di produrre, su richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 dal legale rappresentante, attestante l'attività svolta, conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati.

3.2 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Le disposizioni di cui sopra vanno integrate e coordinate con quanto previsto per i corsi in sperimentazione del sistema duale dalla DGR 509/2018 "Piano annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2018-2019. Percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno, anche in modalità sperimentale del sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma professionale nella sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, senza oneri finanziari a carico della Regione. Apertura termini dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva."



4. Gestione delle attività: avvio dei progetti e degli interventi formativi

4.1 Per i corsi in modalità ordinaria:

Il punto C.17 del T.U dei beneficiari è sostituito dal seguente.

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto o degli interventi, il soggetto autorizzato inserisce nel portale regionale prima della data prevista per l'avvio dell'intervento le informazioni (ove richieste) riferite a:

- data di inizio dell'attività formativa;
- elenco e caratteristiche degli operatori coinvolti;
- calendario dell'intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari delle attività nonché le azioni formative di provenienza
- eventuali altre informazioni richieste dal sistema gestionale in base alla tipologia di attività.

e provvede a richiedere per le vie brevi (e-mail ordinaria o telefono) l'autorizzazione all'avvio.

La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste e il rispetto delle condizioni previste dalla Direttiva di riferimento, autorizza l'avvio dell'intervento. L'autorizzazione all'avvio consente di gestire la registrazione delle presenze tramite il registro on-line, rendendo visibili le lezioni.

Non è consentito l'avvio delle attività prima del rilascio dell'autorizzazione regionale.

In caso di attività che non prevedono l'utilizzo di sistemi di registrazione delle presenze, il soggetto autorizzato comunica a mezzo e-mail alla struttura competente, prima della data di inizio prevista, l'attivazione dell'intervento ai fini dell'autorizzazione all'avvio.

Il soggetto autorizzato conserverà agli atti la documentazione riferita ai destinatari sopra indicati, completa delle firme autografe degli interessati e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

Dovranno inoltre essere conservati agli atti del soggetto autorizzato i curricula, strutturati sul modello Europass, in formato debitamente sottoscritti degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate.

4.2 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Il punto va integrato con quanto eventualmente previsto dalla DGR 509/2018 "Piano annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2018-2019. Percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno, anche in modalità sperimentale del sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma professionale nella sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, senza oneri finanziari a carico della Regione. Apertura termini dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva." ed in particolare all' Allegato B.

5. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

5.1 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Le iscrizioni ai percorsi di quarto anno di giovani qualificati in possesso di qualifica coerente possono avvenire in tempo utile per maturare la percentuale di frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta per l'ammissione all'esame di diploma.

Le iscrizioni successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione degli interventi formativi

6.1 Per i corsi in modalità ordinari:



A modifica di quanto disposto dal TU dei beneficiari l'attività didattica (eccetto lo stage, esercitazioni pratiche e la formazione in assetto lavorativo) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione

Per quanto attiene la gestione delle visite didattiche il punto C.19 del T.U dei beneficiari è sostituito dal seguente.

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

6.2 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Si rinvia alla DGR 509/2018 ed in particolare all' Allegato B .

7. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

7.1 Per i corsi in modalità ordinaria:

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:



1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento;
5. esercitazioni dimostrative;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali;
7. saggi di fine anno;

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

7.2 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Si rinvia alla DGR 509/2018 ed in particolare all' Allegato B .

8. Gestione delle attività: comunicazione di variazioni attività

Il punto viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del soggetto attuatore:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti in Direttiva.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.



In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.

Inoltre:

Per i corsi in modalità ordinaria per le seguenti comunicazioni:

- richieste di autorizzazione per visite didattiche di particolare rilevanza o all'estero, esercitazioni pratiche secondo le disposizioni dei presenti adempimenti;
- richiesta di autorizzazione alla variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto, nel caso in cui la sede dove l'attività viene trasferita sia già stata verificata ai fini dell'accreditamento;
- richieste di ammissione agli scrutini in deroga alla frequenza del monte ore minimo;
- trasmissione moduli di adesione al partenariato in seguito a variazioni partner, ove previsto dalle Direttive di riferimento;
- eventuali comunicazioni non gestibili tramite sistema on line, anche a seguito di specifiche indicazioni tecniche fornite dalla struttura competente;

sarà necessario utilizzare la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.

Le mere comunicazioni non gestite con la modalità sopra riportata (es. inserimenti allievi) e che non necessitano dell'acquisizione con data certa potranno invece essere inviate con semplici messaggi di posta elettronica agli indirizzi mail degli uffici competenti.

Per i corsi in sperimentazione del sistema duale si rinvia alla Si rinvia alla DGR 509/2018 ed in particolare all' Allegato B punto II.5 Gestione delle attività .

9. Gestione delle attività: variazioni progettuali

9.1 Per i corsi in modalità ordinaria

Il punto C.23 del T.U dei beneficiari è integrato con quanto segue.

Le variazioni orarie sugli interventi entro i limiti minimi e massimi dell'articolazione didattica definita in direttiva non necessitano di autorizzazione regionale.

9.2 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Si rinvia alla DGR 509/2018 ed in particolare all' Allegato B .**Gestione delle attività: variazioni sede dell'intervento**

10. Gestione delle attività: variazione sede dell' intervento

10.1 Per i corsi in modalità ordinaria

In base all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla



Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione “materiali interni” presente nel sistema gestionale GAFSE.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell’accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l’apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell’idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

L’accertamento dell’assenza dei requisiti di accreditamento in spazi didattici in cui siano stati svolti anche parzialmente gli interventi formativi preclude il riconoscimento successivo di analoghi interventi in capo alla sede formativa accreditata di riferimento, fatte salve le ipotesi di accertata successiva regolarizzazione.

10.2 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Si rinvia alla DGR 509/2018 ed in particolare all’ Allegato B .

11. Gestione delle attività di quarto anno: rilascio del diploma professionale

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio del diploma professionale solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

12. Gestione delle attività di quarto anno: prove di esame finali

12.1 Per i corsi in modalità ordinaria

Per l’ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% del monte ore corso.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell’ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70% e per i quali il Consiglio di Classe ritenga di chiedere l’ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all’ammissione redatta su modello regionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell’alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti della scuola di formazione professionale/C.F.P.) e dovrà pervenire all’Ufficio competente in data antecedente l’inizio delle prove.

Gli estremi dell’autorizzazione dovranno essere riportati, a cura della Commissione esaminatrice all’atto dell’esame finale, nel verbale delle prove nella parte riservata alle “OSSERVAZIONI”.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere all’ente gestore il rilascio di un Certificato di competenze⁶ valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l’apposito applicativo on line (ARCODE)⁷.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. Il diploma conseguito a conclusione del percorso può essere registrato sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.

⁶ Disponibile all’indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami> >”Attestati Qualifica / Competenze repertoriati” >”Attestato_CompetenzeIeFP.doc”

⁷ Disponibile all’indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi> > “Applicativo presentazione proposte di commissione”



I diplomi rilasciati agli allievi risultati idonei alle prove finali sono predisposti a cura del soggetto gestore su documento conforme al modello regionale secondo le modalità indicate.

12.2 Per i corsi in sperimentazione del sistema duale

Per le attività in sperimentazione del sistema duale si rinvia all'Allegato B alla DGR n. 509/2018

In particolare si richiama l'attenzione all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 che prevede che per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni – da adottare sentito il MIUR - sulla possibilità di ammettere allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima richiesta, ma per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla ammissione all'esame.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e di almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.

13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'ultimo intervento relativo al progetto il beneficiario presenta alla struttura competente la seguente documentazione:

- originale del verbale delle verifiche finali accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi, redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto⁸) e stampato secondo le modalità indicate nello stesso;
- diploma o qualifica professionale per gli studenti risultati idonei alle prove finali (reperibili sul sito internet della Regione Veneto⁹), compilati, da sottoporre alla validazione e registrazione da parte della competente Direzione regionale.

⁸ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami> >" Disposizioni e modulistica per esami della formazione professionale" > " Verbalì esami e disposizioni".

⁹ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami> >" Disposizioni e modulistica per esami della formazione professionale" > "Elenco attestati" > "Attestati Qualifica / Competenze repertoriati"



APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011.

Quarto anno (990 ore)

COMPETENZE DI BASE • competenza matematica, scientifico tecnologica • competenza linguistica • competenza storico, socio-economica	Ore 250	Flessibilità didattica-organizzativa del 10%
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di IeFP: - project-work - laboratori di impresa simulata	Ore 440	
STAGE	Ore da 260 a 300 ore	
TOTALE (inclusi gli esami finali)	Ore 990	



APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione; indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione; indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli



schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.¹⁰

¹⁰ Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.



1e39bf3a



APPENDICE 3 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale : articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 prima e seconda parte all'Accordo del 27.7.2011

Quarto anno (990 ore)

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI <i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in alternanza scuola lavoro o in contratto di apprendistato per il diploma professionale</i>	<i>Minimo 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015</i>
COMPETENZE DI BASE <ul style="list-style-type: none"> • competenza matematica, scientifico tecnologica • competenza linguistica • competenza storico, socio-economica 	<i>Massimo 495 ore</i>

Il monte ore del quarto anno include le ore dedicate all'esame finale

